

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

APT 1-COSTTO DEL CONTRATTO

1.1 Il contratto di firmitura ("Contratto") ha per oggetto la fornitura di energia elettrica e/o la fornitura di gas naturale presso i punti di prelievo ("Sito") del Cliente ("Cliente") e i servizi accessori da parte di Enel Energia ("Fornitore") secondo le condizioni

1.2 Per l'esecuzione del Contratto, il Fornitore conduderà i contratti obbligatori per i servizi di trasmissione, distribuzione nonché

dispocciamento, per la fornitura di energia elettrica, ed a porre in essere tutto quanto necessario per la fornitura, anche secondo quanto richiesto dei gestori di rete competenti. I servizi cesseranno alle data di risoluzione del Contratto.

1.3 Sono impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del Contatore, cessa quelli situati o virei situati overe i stuati overe i sutto di promo di raccordo di usota del Contatore stesso. Sono invece del Distributore competente gli impianti e apparecchi diversi da quelli del Cliente che servono alla fornitura del gas o dell'energia elettrica.

alla ioriniuria us gus o usi en sigli eseturua. Secondo l'art. 8 del D.M. 37/08, in caso di nuova fornitura, il Cliente entro 30 giorni dall'allacciamento deve consegnare al Fornitore copia della Dichiarazione di Conformità dell'impianto (esclusi i relativi allegati obbligatori) o oppia della Dichiarazione di Risponderuza. In mancanza di questa documentazione, dopo 30 giorni dall'allaventua filacciamento, il Fornitore e/o il Distributore competente ("Distributore") potranno sospendere la fornitura, nel rispetto delle norme previste dall'Autorità dell'energia elettrica il gas e il sistema idrico.

1.41 obbligo di consegna della dog imentazione, descritto nell'art. 1.3 è previsto anche:

1.4 L'obbligo di correspina della documentazione, descritto nell'art. 1.3 e previsto ainche:

a) di controli di consigni a elattrica, nel caso di richiesta di aumento della potrenza impegnata che:
a) determini il raggiungimento di un livello di potrenza impegnata uguale o superiore a 6 kW; oppure b) determini il raggiungimento di un livello inferiore, ma con interventi sui propri impianti;
a) per la formitura di gas naturale, nei casi di variazione della portata termica di gas.
In tal caso, il termine entro il quale consegnare la documentazione inizia dall'esecuzione del lavori richiesti. Scaduto tale termine, vi

sarà la sospensione della forniti ura con le modalità descritte nell'art. 13.

sata la suspersione della romiuma con le moulland resonue hellant. 1.5.

Il Cliente che, nel caso descritto all'art. 1.4, lett. b), non procede con la consegna delle dovute dichiarazioni, né avverte il Fornitore della propria inadempienza, consentendogli di sospendere la fornitura, sarà responsabile di ogni conseguenza di legge per la violazione degli obblighi di cui al D.M. n. 37/08 e anche di ogni onere che dovesse derivare per questo motivo al Fornitore e/o

ART. 2-CONCLUSIONE DEL CONTRATTO. CONDUZIONI PER L'ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA. DURATA ERECESSO

ж. и и и выши е си и сви quaruo ir cuerne, attraverso i canali di vendita del Fornitore, aderisce la proposta contenuta nel Modulo di Adesione ("MdA"), nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura ("CGF") e nelle Condizioni Tecnico Economiche ("CTE"). 2.1 Ti Contratto è concluso quando il Cliente, attraverso i canali di vendita del Fornitore, aderisce la proposta contenuta nel

(CIE). Se il Contratto è conduso attraverso canale telefonico, il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento, senza oneri, entro quattordio giorni a partire dalla condusione del Contratto, inviandone comunicazione con raccomandata con avviso di ncevimento all'indirizzo indicato nell'art. 15 delle presenti CGF. E possibile anticipare questa comunicazione con fax al numero 800 997 736 per la fornitura gas, all'800 046 311 per quella elettrica; dovendo comunque inviere la reccomandata per conferma entro le 48 ore successive.

conferma entro le 45 ore succesive.

2.2 La/le fornitura/e sono in ogni caso condizionate:

all'esito positivo della verifica sull'assenza di precedenti morosità verso il Fornitore e anche sull'affidabilità allesso postrovo della verifica sul asserza di preteziora il ritoriola vesto il romitore e ai oli e similiano di certifica del Cliente (gredit check). L'attività di credit check verià eseguita, ad esempio, per controllare la presenza: (I) di protesti, pregiudizievoli, anche attraverso banche dati dei punti di prelievo e dei clienti finali appositamente istituite dalle autorità competenti relativamente ai mercati dell'energia elettrica e del gas, (I) morosità relativa a diversi controlt intestati allo stesso Cliente e sipulati anche con testi.

Il Fornitore potrà verificare le informazioni rilasciate da società specializzate esteme che il Cliente autorizza fin d'ora al trattamento dei

propri deli pesonali. Inoltre, il Fornitore svolgerà le attività di credit check entro 60 giorni dalla data di condusione del contratto; in caso di esito negativo, il Fornitore ne darà comunicazione al Cliente entro il termine indicato; attrimenti le condizioni sospensive appena descritte si considereranno verificata postivamente;

— alla non sospensione per morosità dei Siti del Cliente, al momento della richiesta di attivazione del servizio di

trasmissione e distribuzione di cui al precedente art. 1.2;

— per la sola fornitura di energia elettrica, all'assenza di una richiesta di indennizzo, per morosità, da parte di un precedente fornitore del Clente, secondo la Delibera dell'AEEGST Arg/com 219/10;

— all'attivazione, da parte dei distributori competenti, dei servizi di trasporto e distribuzione di cui al precedente

art. 12:

per la sola fornitura di gas e nei casi previsti dall'art 12 dall'Allegato A della Delibera AEEGSI 99/11 s.m.i.,
(TIMG), alla circostanza che il fornitore non ritiri la richiesta di accesso per attivazione della fornitura;
- all'eventuale completamento dei lavori di allaccio necessari per attivare la fornitura;

all'esistenza di un adequato allacciamento alla rete.

23. Nel caso in cui viene attivata solo una delle forniture richieste, il Fornitore ne darà comunicazione al Ciente ed il Contratto riguarderà solo la fornitura attivata. In tal caso, il Cliente potrà recedere come descritto nell'art. 2.7. 2.4 In caso di fornitura/e relativa/e a più Siti, se le condizioni descritte nell'art. 2.2 si verificano solo per una parte degli stessi, il Fornitore può attivare la fornitura solo per questi ultimi.

2.5 Fermo restando quanto previsto al precedente art. 2.2, l'attivazione della/e fornitura/e avverrà alla data indicata dal Cliente, nel

2.5 removestato di qualito presso ai pressona e la 2.2 rativo al coaspe contratto con il presedente fornitore e dei tempi di attivazione dei distributione, e comunque entro 19.0 giorni dalla condusione dei Contratto, salvo eventi non dipendenti dalla volontà di Enel Energia S.p.A. In caso di eventuale ritardo o impossibità dell'avvio, sarà data comunicazione al Cliente mediente lettera o altro mezzo concordato con il Cliente.

2.6 Il Contratto è a tempo indeterminato.

2.7 Il Cliente può recediere per cambio fornitore, anche solo per una delle forniture, in qualunque momento e senza oneri, invivandone comunicazione al fornitore (anche tramite il nuovo fornitore) entro tre mesi decomenti dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricerimento della relativa comunicazione. Nel caso in cui il Clerte è titolare anche di un solo sito connesso il momento e il meseno del di 11 mesi a naritire del inimi minori como del primo mese successivo a quello di noevimento della relativa comunicazione, i le caso in dui i cultire e tituate a dici e di uni suoi suoi interessi media tensione o in alta tensione, il termine di preaviso per il recesso è di 12 mesì a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione, salvo diverso accordo previsto nel documento descritto nell'art. 3.1. La comunicazione i recesso dovrà essere inviata in forma scritta, con raccomandata, al seguente indirizzo: Fornitura Elettrica - Casella Postale 2000 - 85100 Potenza Fornitura Gas - Casella Postale 1000 - 85100 Potenza

romaina des cussos troste i todo de control con popure con posta elettronica certificata al seguente indirizzo: - <u>gestione trader@pec.enel.it;</u> Comunicazioni inviate ad indirizzi diversi si considerano come non ricevute per il rispetto dei tempi di preavviso secondo l'art.

2.9.

In caso di recesso invisto al Fornitore direttamente dal Cliente per la fornitura di gas, il Fornitore, a partire dalla scadenza del periodo di preavviso, può applicare le condizioni previste dalle Delibere dell'Autorità dell'energia elettrica il gas e il sistema idrico ("AEEGSI") n. 229/01 e ARG/9as 64/09 e s.m.i. fino all'attivazione della fornitura con un nuovo fornitore.

2.8.1 Olente poi recedere per cessazione della fornitura in qualunque momento e serza oneri, riviandono municazione sortita al Fornitore a mezzo recomendata, all'indirizzo indicato nell'art. 2.7. Il termine di preavviso da rispettare è di un mese, dalla ricezione della comissione da celta del Fornitore.

della comunicazione da parte del Fornitore. della comunicazioni e da parte dei riumicole. Comunicazioni inviate ad indirizzi diversi si considerano come non ricevute ed il Fornitore non sarà responsabile dei danni

Comunicazioni invate ao indirizzi diversi si conversi si conversi no controli in invariante del si considere del considere del

per le forniture di energia elettrica con potenza disponibile superiore a 17 kW, la penale è uguale a un importo fisso di 100,00 € più

- per le torriture di el agia destin au ploca sa obri una super a 1 km, p a place e gancia con importo ci en un uteriore importo che si riferisce ad opri mese di mancata fornitura ed è pari a 10,00 € più un utteriore importo che si riferisce a ciascun mese di mancata fornitura ed è pari a 21 centesimi di € per Smc per il consumo medio mensile stimato in base agli ultimi 12. mesi di consumo.

2.10 Il Fombro può recedere anche solo per una delle fomiture, in qualunque momento e senza oneri, inviandone comunicazione sorita al Cliente con raccomandata, con tempo di prenveso di sei mesì a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della reletiva comunicazione da parte del Cliente.
ART.3-CONDIZZIONECONOMICHE PER LE FORMITURE DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS. ALTRI

3.1 Le condizioni economiche per ciascuna fomitura ed il loro periodo di applicabilità sono indicati nelle CTE.

3.2 Allo scadere del periodo di applicabilità indicato nelle CTE, le condizioni economiche possono essere modificate dal

In tale caso, il Fornitore provvede a comunicarlo al Cliente, eventualmente anche con nota in fattura, entro la scadenza delle condizion economiche e con applicazione dopo 60 giorni dalla inizzone della comunicazione da parte del Ciente (comunque non prima dello scadere delle precedenti condizioni economiche). Il Ciente potrà comunque esercitare il diritto di recesso inviando comunicazione con raccomandata (direttamente o tramite il nuovo fomitore) all'indirizzo indicato all'art. 15, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della raccomandata (direttamente o tram relativa comunicazione del Fomitore.

Il recesso avrà effetto alla data di scadenza delle vigenti condizioni economiche

In assenza di recesso, le nuove condizioni economiche si considerano accettate dal Cliente.

Allo scadere del periodo di validità, in mancanza di comunicazione relativa alla variazione delle condizioni economiche, negli stessi termini il Fomitore comunicherà per iscritto al Ciente il nuovo periodo di applicabilità, se diverso dal precedente, delle condizioni economiche in corso. Il Ciente potrà comunque recedere (direttamente o tramite un nuovo fomitore) come descritto nell'art. 2.8.

descritto nell'art. 2.8.

Se il Cliente decide di recedere per evitare nuove condizioni economiche e per l'attivazione della fornitura con un nuovo fornitore, in caso di ritardo nell'acquisizione del Sito da parte dello stesso, sono valide le nuove condizioni economiche fino alla fine delle operazioni di acquisizione del Sito da parte del nuovo fornitore.

3.3 Per la finitura di aps., il prezzo indicato è stabilito considerando un gas fornito con PCS (potere calorifico superiore) di 38,52 M/Smc. Il prezzo viene modificato in base al valore dello stesso PCS (come stabilito dall'AEEGST) per l'impianto di

39,52 M/Smc. Il prezzo viene modificato in base al valore dello stesso PCS (come stabilitio dall'AEEGSI) per l'impianto di distribuzione per la formitura. Per la fornitura di energia etatrica, otre ai prezzi per l'energia fornita indicati nele CTE, al Clerite verranno fatturati: a) i corrispettivi per i servizio di trasmissione, distribuzione, misura e le componenti A, UC e MCT previste per i dierti del mercato licero secundo quanto indicato nelle fatture del Distribuzione, misura e le componenti A, UC e MCT previste per i dierti del mercato licero secundo quanto indicato nelle fatture del Distributione, b) gri importi unita fissali per il servizio di dispectamento trane quali previsti per lo sbianciamento, secondo la Delbera n. 111/05 dell'AEEGSI e sm.i.. Questi importi sono riferiti anche alle perdite di energia elettrica sulle reti di distribuzione, in base al fidure fissatio nella tabela 17 colorna di dell'alegiato I dala Delbera n. 350/07 dell'AEEGSI e sanji; c) un importo per le attività commenciali svotte dali Formitore uguale al valore del PCV (prezzo commendazione vendra) previsto dala Delbera n. 156/07 dell'AEEGSI e soggionato di vota in vota dalla normativa. Per le sole formiture di Sti in Meda tersione per usi diversi da pubblica illuminazione, questo importo non è dovulo perrice già induca nel perezzo energia; di un'utilezione del serritura del serritura del serritura della comprensiva delle perdite) dal Standismento per l'energia prelevata (comprensiva delle perdite) dal Gente nel messe di formitura; e) per le sole formiture del seritura per i di cultiva di discussiva dala Delbera ARG/set 10/10/90 e s.m.i. e solo per i casi previsti dall'a st. 33; 3) e seritura di comprensiva obte perdite) dal Gente nel messe di formitura; e) per le sole formiture del Sti in Bessa terrisone per usi diversi da alitazione e pubblica illuminazione, un'utieriore ed eventuale comispettivo (Conquegio Comprensivo) uguale a quanto stabibito dalla Delbera ARG/set 10/10/90 e s.m.i. e solo per i casi previsti dall'a st. 33;

ART.4-MANDAIDALIA CONNESSON'S (COLO PERLA PORNIURA DE INSTANCE).

Le richieste di esecuzione di prestatori risetive a servizi inverti le comessione del Sti alla retre elettrica di cui alla delibera 333/07 dell'AEEGSI contemente "Tresto integrato della repolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per i periodo di regolazione 2013-2011" per quanto in vigore e alla delibera 198/11 dell'AEEG contemente "Testo integrato della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015" e successive modifiche edi integrazioni, in conformità a quanto previsito delle delibera medesime, dovanno essere inotate ai distributore competenta rite il Fornitore, che operarà in qualità di mandata per la ridinesse configurano un mandato per lo svolgimento di quanto necessario all'attivazione dei punti di prelievo e alla gestione della connessone degli stassi, per i quale ferron restando la somministrazione del mezzi recessaria per l'eseuzione del mandato e per l'ademprimento delle obbligazioni che a tali fine il Fornitore contrarà in proprio nome ai sensi e per gi effetti di quanto previsto all'art. 1719 c.c. ed in particolare ferron restando il pagamento degli importi di competenza del distributore previsti per le singole prestazioni dell'Allegato C. della delibera ARG/et. 199/11 dell'AEEGSI, e successive modifiche ed integrazioni, il Cierte riconoserà al Fornitore, per dissona nichiesta individa al distributore competente tranite il fornitore, un conspettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dell'art. 11 dell'allegato A della Delibera 301/2012/R/ed dell'AEEGSI, come aggiornato della normativa di vota in vota vigere. Di seguito si inporto alcuni esempi: disattivazione della fornitora su richiesta del Cierte finale, voltura e subertro, variazione di potenza di un Sto già attivo.

Il Fornitore cesserà di diare corso ala richiesta del Cierte ala data di cessazione, per quelsiasi causa, del Contratto. ART. 5 - LETT

5.1 Solo per la fomitura di gas, gli operatori incaricati dal Fornitore compilano un apposito verbale, firmato dal Ciente, nel quale riportano: la tipologia del gruppo di misura ("Contatore"), il numero di matricola e la lettura presente al momento

Den auvezon e.

5.2. Per entrambe le forniture, salvo quanto previsto all'art. 5.1 e ferma restando la competenza dell'impresa di distribuzione per la rilevazione delle misure, il Cliente potrà effettuare l'autolettura del Contatore, secondo i modi ed i tempi indicati in fattura, e con la stessa periodicità della fatturazione riportata all'art. 9.

5.3 Per entrambe le forniture, il Fornitore comunica l'eventuale non attendibilità dell'autolettura del Cliente tramite il sistema automatico di autolettura.

SA.4 Solo per la finnitura di gas, l'autolettura è considerata come lettura effettiva per la fatturazione, tranne nel caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal Cliente rispetto ai suoi consumi storici, e/o quando avviene al di fuori dei tempi indicati in fattura e/o quando non viene validata dal Distributore. ART.6-MODALTIÀ DI CALCOLO PEL CORRISPETTIVI

tempi indicati in fattura e/o quando non viene validata dal Distributore.

ART. 6-MODALTÀ DI CALCIDLO DET CORRESPETTIVI

6.1 I volumi di gas naturale considerati per la fatturazione sono espressi in Standard metro cubo (Smc). Se i gruppi di misurgi non sono dotati di apparecchiatura per la comezione delle misure alle condizioni standard, i volumi sono adeguati usando il Coefficiente di conversione dei volumi misurati per il gas naturale "C", secondo l'Allegato alla Delibera 573/2013/R/gas dell'AEEGSI. ("Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura dei gas per il periodo di regolazione 2014-2019/). La atturazione degli importi dovuti per il gas fornito avviene in base ai consumi attributi su base giorialera, consideratio osstante il consumo nel periodo, rilevato dal Distributore o, ferma restando la competenza dell'impresa di distribuzione in materia di rilevazione delle misure, come de comunicazione dei Ciente a seguito di autolettura.

In assenza della lattura effettiva (anche secondo l'art. 54), la fatturazione può avvenire in base ai consumi presunti (cor) eventuale conguegio effettuato di norma con il primo cido utile di fatturazione) stimati dal Fornitore in base all'uso del gas, ai consumi stonici del Ciente e aggiornati in base all'andamento dimatico dell'amo in coso.

6.2 La fatturazione degli importi dovuti per l'energia elettrica fornita avviene in base ai dati di prelievo dei Siti, nei disponibili dal Distributore competente, nel rispetto del Contratto e della normativa. Se i dati non sono disponibili in teripro utile per l'enrissione della fattura, ferma restando la competenza del Distributore per la rilevazione della misure, la fatturazione può avvenire in base ai consumi presunti (con eventuale congueglio effettuato di norma con il primo cido utile di fatturazione può fattura utile ai montati dal Fornitore in base ai consumi storici del Ciente, alla potenza indicata in Contratto e alle modalità di sociadell'energia.

6.3 Se gli importi unitari, secondo l'art. 3.4, non saranno dispo

secondo mese precedente quello di competenza dei consumi, effettuando il relativo conguaglio con la prima fattura utile

successiva.

In preserva di errori di calcolo nella fatturazione, la correzione della somma viene effettuata nella prima fattura utile successiva.

6.4 Se i prezzi relativi all'anergia elettrica nelle CTE sono descritti per fasce orarie definite dal Fornitore (Fasce Contratto) ed i consumi dei Clienti sono disponibili per fasce orarie definite diversamente dall'AEEGSI (Fasce AEEG-SI), il consumo dei Clienti consumi del Clienti sono disponibili per fasce orarie definite diversamente dall'AEEGSI (Fasce AEEG-SI), il consumo dei Clienti nelle Fasce Contratto verrà calcolato come di seguito descritto. Il consumo in ogni Fascia Contratto è calcolato come media pesata dei consumi nelle Fasce AEEGSI; tale media utilizza come pesi i rapporti tra le ore di ciascuna Fascia AEEGSI contenute all'interno della Fascia Contratto e le ore complessive della stessa Fascia AEEGSI. Le ore delle Fasce Contratto e le ore delle Fasce AEEGSI sono convenzionalimente pari a quelle contenute all'interno dell'anno del calendario 2008. Per Fasce Contratto si intendono: le ore di picco (dal lunedi al venerdi, dalle ore 8 alle ore 20) e le ore di fuori picco (dal lunedi al venerdi, dalle ore 8 alle ore 20) e le ore di fuori picco (dal lunedi al venerdi, dalle ore 8 alle ore 20) per ore di fuori picco (dal lunedi al venerdi, dalle ore 8 alle ore 20) per ore di fuori picco (dal lunedi al venerdi, dalle ore 8 alle ore 20) per di calcolo del consumo da attribuire alle Fasce Contratto sono rispettivamente 1,000, 0,122 e 0,028 per le ore di picco e 0,000, 0,878 e 0,972 per le ore di fuori picco (dal maggio 2013 anche bioraria Delibera 215/2013/R/ed).
65 Successivamente alla cessazione della formitura, per qualsiasi causa, al Cliente saranno addebitati/accreditati gli evertuali importi per rettifiche o conguagli di fatturazione, anche in base alla lettura finale dichierata dal Distributore comparite.

ART.7—MODALTIÀDILITRELIENO EDITIVERSO DELGAS (SOLOFERIAARON ILLRANDICAS)

Enel Energia SpA - Società con unico socio Sede Legale 00198 Roma, Viale Regina Margherita, 125 Reg. Imprese di Roma, C.F. e P.I. 06655971007 R.E.A. 1150724 - Capitale Sociale 302.039 Euro i.v. Direzione e coordinamento di Enel SpA



Enel Energia - Mercato libero dell'energia

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

7.1 Senza uno specífico accordo con Enel Energia, non sono consentiti prelievi di gas superiori la potenza massima installata. In tal caso, le Parti stabiliranno la necessaria modifica al contratto per adeguare la potenza e la pressione alle

installada. In cardos, le Pario Salmina in la interessaria induinte a robinada per desgono la poedita de persona di diverse necessità del Cliente, rispettando comunque la capacità di portata degli impianti del gestione della rete.

7.2 Qualora il Cliente, in violazione di quanto previsto all'articolo precedente, effettui un prelievo in eccedenza, il Fornitore potrà risolvere di diritto il Contratto.

potrà risolvere di diritto il Contratto.
7.3 In ogni caso, il Cliente risponde di tutti gli eventuali danni arrecati ad Enel Energia o a terzi, a seguito di un p
eccedenza, compresi i danni relativi alla qualità del servizio fornito da Enel Energia al Cliente stesso o a terzi. 7.4 II Cl potrà utilizzare il gas in luoghi e per usi diversi da quelli stabiliti nel Contratto, né potrà trasferirlo o cederlo a terzi mediante

pora dulizzarie i gas in todgin e par us diviersi a vigeni sasimi e contrato, ne pora disciento e decendo del armonio derivazioni o altri metodi di consegna. 7.5 Il Cliente dovrà usare il gas secondo le regole di prudenza e sicurezza. Enel Energia non potrà mai essere ritenuta responsabile per incidenti, incendi o espicisioni avvenuti presso il Cliente o terzi per l'uso improprio del gas, oppure senza l'osservanza delle norme di prudenza e sicurezza o a causa degli impianti dello stesso Cliente non conformi alle norme

ART 8-APPARECHIATURE VERIFICHE EVARIAZIONI (SOLO PER LA FORNITURA DI GAS)

ART.8-APPARECOLIATURE, VERUFICHE EVARIAZIONI (SOLOPERLA FORNITURA DI GAS)

8.1 Gli impianti e gli apparecchi del Cliente devono essere conformi alle norme di legge e di sicurezza vigenti ed il loro uso non deve provocare disfunzione alla rette di distribuzione. Il Fromitore può ef fettuare o far effettuare verifiche, anche su indicazione del Distributore competente e, se risultano irregolarità, può sospendere o far sospendere la fiornitura per il tempo occorrette al Ciente per adeguare gli impianti. Eventuali perdite degli impianti a valle del contatore, qualunque ne sia la causa, non saranno detratte dal consumo del Ciente; Ernel Erregia potrà essere chiamata a rispondere dei danni denivanti da guasti o da malfunzionamento degli impianti interni, solo per disfunzioni alla stessa imputabili. Prima di effettuare delle variazioni agli apparecchi di lutilizzazione o all'impianto interno, il Ciente deve comunicare ad Erne Ernegia le proprie intervioni. In tal caso, Ernel Ernegia comunicare ad Ernel Ernegia le proprie intervioni. In tal caso, Ernel Ernegia comunicare ad Ernel Ernegia del contratto di firmitura del gas. In questo secondo caso, se necessario, le Parti stipuleranno un nuovo Contratto o modificheranno il presente.

se pie vanazone teorica comportera anche una modifica del contratto di tomitura del gas. In questo secondo caso, se necessano, le Parti stipuleranno un nuovo Contratto o modificherano il presente.

8.2 Il Contatore potrà essere modificato, nimosso o spostato solo per disposizioni di Enel Energia o del Distributore competente (nel caso di recepimento di nuovo norme di sicurezza oppure, per modifiche ambientali o strutturali, se il contatore si towa in luoghi periodisi o inadatti) e solo per mezzo del loro incaricati. Nel caso in cui il contatore si totulosottuito, sarà redatto un verbale con le indicazioni: della causa di sostituzione/rimazione e le eventuali irregolarità emerse, secondo i termini dell'art. 5.

8.3 Il Distributore può effettuare verifiche agli impianti e agli apparecchi della rete di distribuzione; per fario può accedere agli stessi impianti anche se ubicati all'interno dei luoghi di pertinenza del Cliente – tranne nei luoghi di proprietà conforminiale o destinata di uso comune; in tal caso il Distributore dora dare un praevivos al Cliente salvo nel caso di comprovata urgenza e sicurezza o per possibili prelievi fraudolenti. In base a quanto indicato dal Distributore, Enel Energia potrà procedere alla ricostruzione dei consumi registrati ernoneamente del contatore e al calcolo del relativo congueglio.

8.4 Nel caso in cui il Cliente inchieda interventi per guasti o malfunzionamenti attributi ad impianti el apparecchi della rete di distribuzione, le spese saranno a suo carico solo se il guasto o il malfunzionamento non riguardi effettivamente gli impianti/apparecchi della rete di distribuzione. In tal caso il Cliente dorrà versare al Fornitore l'importo pari al costo dell'intervento del Distributore competente.

8.5 Il Cliente può driedere, per iscritto, la verifica del corretto funzionamento del Contatore in contradditorio.

8.6 Il Cliente ha diritto ad essere presente alla verifica. Se il Cliente non si avvale di tale diritto, l'esito della verifica gli sarà comunicato per iscritto da Enel Ener

comunicato per iscritto da Enel Energia.

8.7 Se le verifiche confermano il malfunzionamento dichiarato dal Cliente, le spese di prova e degli interventi necessari non saranno

comunicato per iscritto da Enel Energia.
8.7 Se le verifica confermano il malfunzionamento dichiarato dal Ciente, le spese di prova e degli interventi necessari non saranno a suo carico e, se per errore fatturatte, saranno rimborsate.

Invece, se la verifica conferma l'esattezza della misura, Enel Energia addebiterà al Ciente le relative spese sostenute.

ART.9-FATTIRAZIONEPAGNENTI
9.1 La fatturazione è mersile. Per la fornitura di energia elettrica e solo per i Clienti con potenza impegnata minore o uguale a 15 kW, la fatturazione dei corrispettivi avverià ogni due mesi (con un intervallo minimo di 1 mese tra fernissione di 2 fatture consecutive) ad eccezione della prima fattura che sarà mensile. Se l'importo fatturato dovesse essere inferiore a 25,00 euro, il Fornitore potrà indriedere, con specifica comunicazione in lattura, che la somma venga saldata del Ciente con la rattura successiva. Il Fornitore potrà indriedere, con specifica comunicazione in lattura, che la somma venga saldata del Ciente con la rattura successiva. Il Fornitore potrà indriedere, con specifica comunicazione in lattura con el somma venga saldata del Ciente con la rattura successiva. Il Fornitore potrà indriedere la periodicità di fatturazione, dendrone specifica comunicazione al Cliente, con un preavviso minimo di 3 mesi rispetto allimizio di valdità della stessa variazione. La variazione è quindi valida a partire dal primo giorno del mese successiva alla ricezione della comunicazione di valvata tramitte posta elettronica certificata orba comunicazione an emodere con le modalità prevista all'anti.
2.8. In caso di fornitura di energia elettrica e gas, il Fornitore potrà emmenta and que successiva ellettronica semplice, all'indrizzo indicato dal Ciente nel Contratto o dal lui comunicato successivamente.

Il Fornitore potrà comunque utilizzare anche l'indrizzo di posta elettronica certificata del Ciente, aquisito autonormamente.

Nel caso in cui il Ciente sa una P.A. (certralese locale), si procederà una fatturazione delettronica, così com

Nel caso in cui il Cliente non abbia fornito alcun indirizzo di posta elettronica, la fattura verrà trasmessa per posta ed il Fornitore potrà addebitargli i relativi costi.

9.3 Il pagamento deve essere effettuato entro la data di scadenza riportata in fattura che rispetterà un intervallo non inferiore a 15 93 in jugan faill use essete effectation de liu di audio state si ripo data in indicato o inspania in mensione della fattura stessa. Il Cliente può effettuare il versamento presso: gli uffici postali, con addebito diretto sul proprio contro comente bancario o postale ("procedura RID"), presso le ricevitorie del Lotto, le tabaccherie ed i ber collegati alla rete Lottomatica Servizi e SISAL oppure on line attraverso PayPel o carta di oredito, purché emessa in Italia da uno dei seguenti dirculti: Visa, Mastercard o American Express, oppure tramite bonifico bancario, se specificato nelle CTE.

de seguenti drudi: Ves, Mastercard o American Express, oppure tramite bonifico bancario, se spesificato nelle CTE.

9.4 Il pagamento delle fatture non può essere differito o ridotto, neanche in caso di contestazione. Il Cliente non può
effettuare compensazioni con eventuali crediti verso il Fornitore, anche relativi ad altri contratti. In caso di ritardo nel
pagamento delle fatture, il Fornitore, salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto, ottre alle eventuali ulteriori spese
sostenute (ad esempio i sollecti di pagamento delle fatture), applicherà al Cliente gli interessi moratori.

per la fomitura di energia elettrica, pari alla media del mese precedente del tasso "Euribor 1 mese (bese

. 300) + 7/9;

per la fomitura di gas, calcolati su base annua, pari al tasso ufficiale di riferimento + 3,5%.

9.5 Sono a carico del Ciente e vengono inclus in fattura i ributi, le imposte e ogni altro onere fiscale comunque inerente alla fomitura (salvo den non siano espressamente posti dalla vigente normativa o dal Contratto a carico del Fomitore). Sono a disposizione del Ciente sul signi enelerenzia comi informazioni dicra le aliquote delle imposte.

Cente sul <u>sto endenenda com</u> informazioni dira le aliquote delle imposte.

ART. 10 - DEPOSTITO CALIZIONALE E GARANZIE DI PAGAMENTO

10.1 Se ili againento non avviene attraverso procedura RID. I ciliente deve versare, anche ai sersi dell'art 1461 c.c., con addebito sulla prima fattura emessa, un importo a titolo di deposito cauzionale, a garanzia di disescura fombura, per un importo pari a quantio previsto rispettivamente per il gas nella Delibera n. 229/01 dell'AEEGST, "Adozione di direttiva concernente le condizioni contrattuali de servizio di evratta del gas ai dienti finali attraverso neti di gasciotti locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera Ih), della legge 14novembre 1995, n. 481" e sue modifiche e integrazioni e per l'energia elettrica nella delibera 200/99 avverte per oggetto la le "Ornettiva concernente le cropazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica collenti del mercato vircolato ai sensi dell'art. 2, comma 12 lett. In della legget 4 novembre 1995 n. 481" e s.mi. L'ammortane del deposito cauzionale è soggetto alle variazioni disposite dall'AEEGST o de diversa autorità competente; tali variazioni sono vircolanti per il Clientie anche successivamente alla condusione del Contratto. Per le firmiture gas l'importo del deposito il fissioni in base alla fassia di consumo e può essere rivisto in funzione del consumi annui del Cliente qualora questi varino,, anche per un solo anno, in una misura che supera in più o in meno quella prevista della Delibera n. 220/11 art 17.1-b, attualmente para al 20%. Per la fornitura elettrica l'importo del deposito è fissatio in base alla poterza contrattualmente imperginata e portà essere rivisto qualora il Cliente directo al modifica della poterza; in tal caso il Fornitore dovirà comunicare al Cliente l'importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivita, venga meno o sia attivata in ritardo (salvo por restituirlo in caso di successiva attivazione della procedura

10.3 A garanzia dell'esatto adempimento delle obbigazioni Contrattuali, il Fornitore, sulla base del gredit check effettuato durante la validità del Contratto, potrà richiadere al Cliente, anche dopo l'attivazione, ulteriori garanzie quali fidei ussioni bancarie e/o integrazioni del deposito cauzionale già versato, per un importo pari al massimo a 4 mesi di fatturato medio stimato. Il Cliente dovrà integrare il deposito entro il termine indicato nella relativa fattura.

Se nel corso della fornitura il deposito sarà trattenuto in tutto o in parte dal Fornitore, il Cliente dovrà ricostruirlo entro il indicato nella relativa fatti ra

termine nolcato neai reauva iatuura.

10.4 L'importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito, maggiorato degli interessi legali maturati, con la fattura di chiusura, sempre che non sia trattenuto, in tutto o in parte, a saldo di eventuali fatture non pagate. In ogni caso la restituzione del deposito avverrà solo dopo la verifica dei pagamenti del Cliente o la rivalutazione del-l'affidabilità creditizia relativa ad altri suoi contratti di firmitura con il Fornitore.

PERIONS OF THE PROPERTY OF THE CONTROL OF THE CONTR

11.1 La fomitura è erogata con continuità e può essere internota temporaneamente, in tutto o in parte, dai gestori di rete competenti per: cause di oggettivo periodo, ragioni di servizio (es. manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di trasmissione e di distribuzione, ampliamento, migliora mento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi) e per motivi di sicurezza del sistema.

11.2 Tali interruzioni, al pari di quelle dovute a cause accidentali, di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno per Enel Energia l'obbligo di indennizzo o nsardmento del Cliente né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.

11.3 Il Fontiore non risponde dei danni, al medesimo non imputa bili, dovuti a problemi tecnici relativi alla consegna dell'energia elettrica o del gas quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, varia zioni della tensione/frequen-za, della forma d'onda, internuzioni della continuità della fomitura o del servizio di trasporto e distribuzione del gas o di trasmissione e

d'ordar, interruzioni della continuta della fonticira o dei servizio di despotta è destiduzione dei gisti di dalla gestione della distribuzione dell'energia elettrica, introvinterruzioni, buchi di tensione e, in generale, anomalle derivanti dalla gestione della connessione degli impianti del Cliente alla re te elettrica.

11.4 Il Cliente è responsabile della conservazione e dell'integrità degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione situati presso di lui. Il Cliente si obbliga a tenere indenne e a manlevare il Fomitore per ogni contestazione, pagamento di oneri o danni, derivanti da fatti o comportamenti dello stesso Cliente, tenuti durante dell'espleta-mento del servizi contrattutali.

ART.12-SOSPENSIONE DELLA FORNITURA ERISCULZIONE DEL CONTRATTO

ART.12-SOSPENSIONEDELIA FORMITURA ERISCULIZIONE DEL CONTRATTO
12.1. Salvo il risardimento di ogni eventuale danno, il Formitore può risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati:

-in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture (ferma restando l'applicazione degli interessi di cui all'art. 9.5);
- per violazione dell'art. 14 da pante del Cliente che sia acquirente, affitturario od usuffuttuario dell'azienda;
- per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura di energia elettrica o gas, anche risolto, intestato al medesimo Cliente.
12.2 Il Fornitore può risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice dichiarazione, nei seguenti casi: - retterato ritardo nel pagamento delle fatture (ferma restando l'applicazione degli interessi di cui all'art. 9.4);

- qualora non sussistano o vengano meno i requisiti pre visti nelle CTE (anche limitatamente alle singole fomiture interessale):

"rius essate;"

— qualora venga revocata la procedura RID, se richiesta in forma obbligatoria nelle CTE (salvo nel caso in cui il Fornitore abbia fatturato l'importo a titolo di deposito cauzionale);

— per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido diasci/costituzione/ricostituzione/dele eventuali ulteriori forme di garanzia di cui ai precedenti artt. 3.2, 10.3 e 10.4;

-inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente;

interruzione o sospensione dell'attività produttiva;

- miseruzore o soppesione del diente nel registro del protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; - in caso di violazione del Cliente degli obblighi a suo carico previsti agli artt. 7 e 8;
 - trascorsi 20 giorni dalla sospensione della fornitura di cui ai precedenti artt. 1.4 e 1.5 senza che il Cliente ab bia inviato la

documentazione richiesta;

documentazione richiesta;
- mancato pagamento di fatture relative a contratti, anche cessati, tra il Cliente e soggetti terzi. 12.3 In tutti casi di monosità
del Cliente previsti agli articoli precedenti, il Fornitore può sospendere, in via preventiva, la fornitura di uno o più Stit. In
particolare a decorrere dal decimo giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura, il Fornitore
invierà al Cliente una racorrandata. Tale comunicazione indicherà al Cliente de, trascorsi ulteriori 5 giorni dal suo
ricevimento, la fornitura sarà sospesa qualora, nel frattempo, non venga dimestrato il pagamento dell'importo dovuto.
All'interno della stessa racorrandata il Fornitore indicherà il numero di fias xal quale il Cliente dovi invare l'attestazione
della totale sospensione della fornitura, il Fornitore richiede al Distributore la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% di
quella disponibile. In seguito, decorsi ulteriori 10 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato
pagamento da parte del Cliente, il Distributore sospende la fornitura.

12.4 Fatto salvo quanto previsto dalla leogo elilimentare, il Fornitore può sospendere la fornitura in tutti i casi di inizio di una

12.4 Fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare, il Fornitore può sospendere la fornitura in tutti i casi di inizio di una

12.4 Fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare, il Fornitore può sospendere la fornitura in tutti i casi di inizio di una procedura concorsuale a carico del Ciente.

12.5 In caso di prelievo fraudolento, la sospensione della fornitura può essere disposta con effetto immediato e senza necessità di preventiva informazione del Ciente.

12.6 Fermo restando il risarrimento del maggior danno, in tutti i casi di sospensione della fornitura e di risoluzione del Contratto (anche se relativi solo ad una delle forniture) il Fornitore ha diritto di ricevere il rimborso delle spese relative ai soliecti di pagamento e delle spese relative ai le operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione, ottre ad un importo pari a quello previstro all'art. 7 bis dell'Allegato A alla Delibera n. 155/07 dell'AlleGSI. 12.7 Il Contratto è risolto, anche limitatamente alle singole forniture interressate, qualora venga meno il servizio di distribuzione.

ART. 13-INTEGRAZIONI, MODIFICHE CESSIONE DEL CONTRATTO

13.1 Saranno recepite nel Contratto le disposizioni, suscettibili di inserimento automatico, imposte da leggi o provvedimenti di Pubbliche Autorità o altri soggetti competenti che comportino modifiche o integrazioni alle presenti dausole o ai corrispettivi e/o oneri allo stesso applicabili, anche relativi a servizi o presizzioni divese da quelle previste contrattualimente.

nomei allo stesso applicabili, anche relativi a servizi e prestazioni diverse da quelle previste contrattualmente.

13.2 Qualora non sia possibile il recepimento automatico, il Fornitore comunicherà al Cliente le modifiche/integra-zioni al Contratto con un preavviso minimo di sessanta giorni di calendario rispetto alla decorrenza delle stesse; il Cliente potrà comunque recedere dal Contratto ed il recesso sarà efficace dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione della comunicazione di recesso da parte del Fornitore.

comunicazione di recesso da parte del Fornitore.

13.3 in applicazione dell'art. 13 dell'Allegato A della Delibera ARG/com 104/10 dell'AEEGSI, "Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai dienti finali" il Fornitore può modificare unilateralmente le condizioni economiche esposte nelle CTE in caso di un giustificato motivo; in tall caso il Fornitore dovrà dame commicazione in forma sortita al Ciente, indicando il giustificato motivo della modifica e dovrà rispettare un preavviso minimo di 3 mesi rispetto alla decomerza delle variazioni stesse. Il Oiente potrà comunque recedere serva onen, nei termini e con le modalità che saranno indicati nella comunicazione. 13.4 Il Oiente consente fin d'ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra società del Gruppo.

nella comunicazione. 13.4 Il Cliente consente fin d'ora alla cessione del Contratto da parte del Frontibre ad altra società del Gruppo
Eriel. La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal Frontibre. ART. 14ESSIONE, AFFITTO, USUSRRUTTO DI AZIENDA
In caso di cessione, affitto ed usufrutto dell'azienda, il Cliente (sia acquirente, affittuario o usufruttuario), indipendentemente
dell'attestazione nelle soriture contabili del cedente, risponde in solido con il cedente stesso degli exentuali debiti risultanti al
Fornitore, inerenti al contratto di fornitura in essere con il precedente titulare dell'azienda. ART. 15 - COMUNICAZIONI
15.1 Tutte le comunicazioni relative al Contratto devono essere fatte per isoritto, contenere il Codice Contratto piroratto nel Modulo
di Adesione ed essere inviste: per la Fornitura Bettrica alla Casella Postale 2080 - 85100 Potenza (PZ), per la fornitura gasa alla
Casella Postale 1000 - 85100 Potenza (PZ). Oppure tramite fax al numero 800 046 311 per la fornitura di energia elettrica, al
numero 800 997 736 per la fornitura di gas.
15.2 Il Fornitore può inviare le comunicazioni anche con nota in fattura.

15.3 Restano salve de disposizioni contrattuali che prevedono una specifica modalità di invio delle comunicazioni. 15.4
Fornitori di energia elettrica e/o gas, in alternativa agli indirizzi di cui al precedente art. 15.1, potranno inoltrare le

133 Nessalto salve le disposación controllada de production de production de production de la compania eletrica e/o gas, in alternativa agli indirezzi di cui al precedente art. 15.1, potranno inoltrare le comunicazioni di recesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo gestione, trader@pec.enel.it. ART. 16 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La legge applicabile al Contratto è quella italiana. Il foro competente in via esdusiva per ogni controversia tra il Fornitore e il Cliente è quello di Roma.

ART, 17 - PROCEDURE EXTRAGILIDIZIALI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per risolvere eventuali controversie, il Fomitore, con le Associazioni dei Consumatori dei Consiglio Nazionale dei Consumatori e Utenti, offre ai suoi dienti la possibilità di ricorrere alla procedura di conciliazione, visitando il sito https://www.enel.it/enelenergia/it-TI/dienti/conciliazioneonlins/.